NORME PER LA RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI AI FINI PREVIDENZIALI PER I LIBERI PROFESSIONISTI

# Art. 9

## Norme integrative alla legge 29 gennaio 1986, n. 21, recante riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti

I limiti di anzianita' di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 gennaio 1986, n. 21, non si applicano a coloro che hanno compiuto rispettivamente 65 o 70 anni di eta' prima dell'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 21. In caso di sbilancio della gestione della Cassa di previdenza a favore dei dottori commercialisti si provvedera' ad innalzare le aliquote contributive a carico degli iscritti, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della predetta legge n. 21 del 1986, senza alcun aggravio a carico dello Stato.

Versione in vigore dal 10 marzo 1990, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti |
| Estremi | Legge 5 marzo 1990, n. 45 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1990 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-ricongiunzione-dei-periodi-assicurativi-ai-fini/art-9-norme-integrative-alla-legge-29-gennaio-1986-n-21-recante-riforma

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it